

# Migranti e diritti

“Quali diritti?”

Fondazione della Memoria della Deportazione

Milano, 5 marzo 2010

# Il tipo di approccio

- Non si tratta di un approccio didattico immediato
- Riflessioni su un esperimento di lavoro sulla multiculturalità
- La necessità di una “cassetta degli utensili”, anche se non immediatamente spendibili
- Il duro lavoro della mediazione didattica

# Le ragioni

- L'Italia è divenuto un paese di immigrazione
- Verso una società multiculturale?
- Prudenza nell'uso dell'espressione "multiculturale"
- Introiezione da parte degli studenti di pregiudizi xenofobi
- La complessità dei problemi posti dalle migrazioni

# Migranti e diritti. Quali diritti? (1)

Diritti di libertà classici: libertà di pensiero, di comunicazione, di circolazione, di proprietà, di scelta della propria occupazione, di associazione, più in generale di progettare la propria vita

# Migranti e diritti. Quali diritti? (2)

I diritti di libertà tradizionali intesi come spazi di autonomia e tutela nei confronti dei poteri pubblici, assumono rilievo soprattutto in condizioni di irregolarità, nel momento dell'ingresso, nell'ambito di politiche penali, o nella dimensione lavorativa, come libertà economiche.

(A. Facchi, Questioni di principi, 16)

# Migranti e diritti. Quali diritti? (3)

- Il diritto di avere diritti
- Il diritto di emigrazione/immigrazione
- I diritti collettivi e culturali

# Migranti e diritti. Quali diritti? (4)

- Porre la questione dei diritti dei migranti equivale a porre il problema della natura delle democrazie
- Il problema non consiste solo nella maggiore o minore apertura delle frontiere e nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone
- Il problema consiste nella capacità di coniugare uguaglianza e differenze

# Diritti dei migranti

## Aree di tensione

- Migrazioni / diritti umani / sovranità nazionale
- Problematici rapporti tra diritti individuali, collettivi, culturali
- La nozione di cittadinanza multiculturale
- Opposizione tra diversi modelli "liberali" o "comunitari"
- Tensione tra diritti delle donne e diritti delle culture, tra femminismo e multiculturalismo ecc.

# L'articolazione dei contenuti

- Descrizione del fenomeno: aspetti quantitativi e qualitativi
- Politiche migratorie: regolazione degli ingressi, il permesso di soggiorno, Cpt-Cie, cittadinanza, accesso ai servizi, livelli di integrazione
- “Questioni di principi”: il diritto di emigrare e il diritto di essere accolti, il problema dei diritti culturali, il diritto di uscita, uguaglianza/differenze,

# Alcuni aspetti quantitativi (1)

- Le presenze: 1/1/2009 4,6 milioni (500mila in più rispetto al 2008)
- Ridimensionamento degli irregolari 422mila
- Maggiore radicamento: 7 su 10 in Italia da almeno 5 anni e il 25% da almeno 11
- Età media 30-35 anni
- Fascia 20-34 anni 40-45% tra i regolari, 55-60% tra gli irregolari
- Tendenza alla ricomposizione delle famiglie

# Alcuni aspetti quantitativi (2)

- Crescente femminilizzazione delle migrazioni
- 1/3 musulmani
- I primi 6 gruppi nazionali nel 2009
  1. Romania 772 migliaia
  2. Albania 438 migliaia
  3. Marocco 401 migliaia
  4. Cina 174 migliaia
  5. Ucraina 156 migliaia
  6. Filippine 119 migliaia

## Gli aspetti quantitativi (3)

% stranieri sul tot della popol. 1/1/2008

- Spagna 11,6
- Germania 8,8
- GB 6,6
- Italia 5,8
- Francia 5,7
- Svezia 5,7

# Questioni interpretative

- Il piano statistico sembra oramai essere abbastanza consolidato
- Necessità di riconoscere la pluralità di biografie e di percorsi (Lonni, 1)
- Dibattito sulle motivazioni:
  - Il paradigma economico: nesso migrazioni/sviluppo (Massey, 8)
  - Il paradigma del “diritto alla fuga” (Mezzadra, 6 e Palidda, 7)

# Transnazionalismo

- I migranti mantengono rapporti relativamente sistematici e significativi con il proprio paese di origine e quello di nuovo insediamento
- Il migrante internazionale transita da una società all'altra
- Il migrante transnazionale vive simultaneamente in due società diverse

# Politiche migratorie

(Studi e Attori sociali)

I problemi affrontati dalle politiche migratorie  
(Einaudi, 2):

- Gestire gli ingressi dei lavoratori stranieri senza danneggiare i lavoratori autoctoni
- Controllare il numero degli ingressi (controllo frontiere) senza ledere i diritti umani (questione delle espulsioni)
- Promuovere integrazione senza chiedere un abbandono forzato delle culture di origine

# I temi in discussione

1. Disciplina di ingresso per motivi di lavoro; effettiva regolazione e risposta alle esigenze del mercato
  2. Questione dell'irregolarità; reato di clandestinità, uso dell'espulsione
  3. Metodi di integrazione; diritto di voto
  4. Il diritto d'asilo: crescita delle richieste e criteri
  5. Controlli sui ricongiungimenti familiari
- (v. ISMU, XIV, 3)

# Questioni “calde”

- Cpt e Cie
- Espulsioni
- Respingimenti in mare
- I luoghi di culto islamici
- Il “pacchetto sicurezza”
- Il reato di clandestinità
- L’obbligo di denuncia degli irregolari da parte di medici
- Il fenomeno della mixofobia

# La legislazione italiana

- 1986: legge Foschi (943/86)
- 1990: Legge Martelli (39/90)
- 1992: Legge sulla cittadinanza (91/1992)
- 1998: Legge Turco-Napolitano (40/1998)
- 2002: Legge Bossi-Fini (189/2002)

v. Einaudi 2, Colombo-Sciortino 1 e 2

# La cittadinanza

- La valutazione del modo con cui gli stranieri riescono a diventare cittadini italiani deve essere fatta alla luce del modo, estremamente generoso, con cui la cittadinanza italiana viene concessa anche ai lontani discendenti degli immigrati italiani.
- Il confronto mette in risalto la concezione etno-centrica della cittadinanza in Italia
- L'acquisizione per discendenza (*ius sanguinis*) e l'acquisizione per matrimonio (*ius conubii*) sono gli assi portanti della legge del 1992
- Confrontata con la legge precedente del 1912, mostra di avere rinforzato la predilezione per gli stranieri di origine italiana, stabilendo in modo esplicito un criterio di preferenza co-etnica

(v. Zincone 12 e 13 / Politiche migratorie)

# Modelli di integrazione

- Dibattito sull'utilità dei modelli sia per la loro funzione descrittiva sia per la loro capacità di ispirare le politiche
- Pluralità di modelli
- Due modelli fondamentali con alcuni sottotipi:
  - Modello assimilazionista
  - Modello multiculturalista

# Modello assimilazionista statalista

- Attribuzione universalistica di diritti riconosciuti all'individuo in quanto tale e non a gruppi e comunità
- Non include eccezioni al diritto comune, il riconoscimento di diritti collettivi, differenziati per le diverse minoranze.
- In ambito religioso accoglie principio di separazione tra lo Stato e le varie comunità di fede
- La Francia è il prototipo del modello assimilazionista e statalista.
- Politiche di integrazione orientate alla condivisione di valori pubblici comuni e al raggiungimento di una certa omogeneità culturale.

# Modello assimilazionista societario

- Orientato al mercato, rappresentato dal caso degli Stati Uniti
- Il meccanismo dell'integrazione non è lo Stato ma sono il mercato e la società civile
- Caratterizzato da politiche pubbliche di azione positiva, rivolte ai gruppi svantaggiati, inclusi quelli di origine immigrata
- Apparentemente in contrasto con un modello assimilazionista puro rivolto agli individui
- In verità tali misure mirano a favorire uguali opportunità nell'accesso al lavoro e all'istruzione

# Modello multiculturalista

- si basa sul riconoscimento dei diritti di gruppo e comunità.
- La forma più completa di riconoscimento dei diritti dei gruppi sarebbe la creazione di sistemi giuridici paralleli, che affiancano cioè quello statale.
- Ma, il riconoscimento ha assunto concretamente, almeno in tempi recenti e nel mondo occidentale, forme più moderate, ammette cioè accomodamenti ed eccezioni, piuttosto che sistemi giuridici distinti ed affiancati.

# Modello multiculturalista sottotipo inclusivo statalista

- Olanda: concezione pluralista dello stato-nazione
- Sostegno attivo dello stato e delle autorità locali ai gruppi etnici e religiosi attraverso misure specifiche e mirate inclusa la concessione di spazi sui media, di scuole e insegnamenti dedicati.
- Il modello applicava agli immigrati la politica dei *pillars*, (conciliazione tra gruppi culturalmente diversi) ideata in passato per le minoranze nazionali
- Da principio questa strategia mirava a consentire il rimpatrio, e quindi aveva un'impronta esclusivista, si è poi trasformata in un'accettazione in patria delle nuove minoranze

# Modello multiculturalista sottotipo inclusivo societario

- Regno Unito: sostegno statale a gruppi culturali e religiosi relativamente più debole rispetto al caso olandese
- spesso definita «pluralista», ma si potrebbe più adeguatamente definire societaria
- orientato a tutelare l'integrità degli immigrati anche sotto il profilo culturale, a perseguire relazioni etniche eque, quindi anche interazioni pacifiche
- questa strategia riflette e vorrebbe riprodurre un clima di tolleranza diffuso in tutto il sistema

# Modello multiculturalista sottotipo esclusivo

- Basato sulla strategia del lavoratore ospite (*guest worker* o *Gastarbeiter*),
- Combinazione di esclusione politica e isolamento culturale, da un lato, e di accesso a uguali diritti nella sfera socioeconomica dall'altro, all'interno di un progetto di migrazione a rotazione:
- Si importano immigrati, meglio se stagionali o frontalieri, meglio se non sempre gli stessi.
- Nella sfera culturale, agli immigrati e ai loro figli non viene chiesto di abbandonare la lingua madre, né la loro cultura perché si auspica che tornino nella patria di origine.
- Riferimenti classici Germania e Austria

# Questioni di “principi”

- Quali obblighi hanno le democrazie liberali (o costituzionali) nei confronti dei migranti alla luce dei diritti umani e del diritto internazionale ?
- I filtri all'ingresso sono coerenti con principi di libertà e di uguaglianza ?
- Come conciliare il principio di uguaglianza e di rispetto delle differenze ?
- Come rispettare al tempo stesso i diritti delle comunità e quelli dell'individuo ?

# Limitazione della sovranità nazionale

- I diritti umani producono principi vincolanti per gli stati sovrani
- Il modo con cui gli stati trattano i propri cittadini e di coloro che risiedono entro i confini nazionali non è più insindacabile
- Ormai il fatto che gli stati godano dell'autorità su tutti coloro che si trovano nei rispettivi territori, è stata delegittimata dal diritto internazionale.
- Le migrazioni transnazionali hanno un ruolo decisivo in questa messa in crisi della sovranità nazionale nella misura in cui richiamano in atto i diritti umani e pongono il problema di come debba essere definita l'appartenenza in un mondo caratterizzato da una politica sempre più deterritorializzata.

# Funzione “specchio” delle migrazioni

- Le migrazioni svolgono una "funzione specchio" poiché rivelano le caratteristiche della società di origine e di quella di arrivo
- Ne consegue la denuncia dell'approccio riduzionistico riconducendo assunto dagli studi sulle migrazioni che vengono ricondotte solo a cause economiche e/o demografiche.
- Adottando il nuovo punto di vista le migrazioni mostrano la loro capacità di mettere in discussione le società che li ospitano mettendo in tensione i principi fondanti delle democrazie

# Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo

## ■ **Articolo 13**

- 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
- 2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.

## ■ **Articolo 14**

- 1. Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni.
- 2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

## ■ **Articolo 15**

- 1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
- 2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, nè del diritto di mutare cittadinanza.

# Le Convenzioni internazionali

- Convenzione di Ginevra 1951 sui rifugiati
- Convenzione internazionale per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori immigrati e delle loro famiglie. (Adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 45/158 del 18 dicembre 1990)

# I temi e i testi

- Il diritto di avere diritti (H. Arendt e S. Benhabib)
- Diritto di visita /diritto di ospitalità (I. Kant e S. Benhabib)
- Dovere di assistenza /giustizia distributiva globale (S. Benhabib)
- Principio di eguaglianza /pluralismo giuridico (A. Facchi e S. Moller Okin)
- Diritti delle donne /multiculturalismo (A. Facchi e S. Moller Okin)

Il problema delle differenze  
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2000)  
Titolo III /Uguaglianza (1)

- **Articolo II- 80 Uguaglianza davanti alla legge:**  
Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.
- **Articolo II- 81 Non discriminazione**
- 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
- 2. Nell'ambito d'applicazione della Costituzione e fatte salve disposizioni specifiche in essa contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

Il problema delle differenze  
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2000)  
Titolo III /Uguaglianza (2)

- **Articolo II- 82 Diversità culturale, religiosa e linguistica**
- L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.
- **Articolo II- 83 Parità tra donne e uomini**
- La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.
- Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

# I diritti culturali individuali

- Raramente i migranti chiedono diritti collettivi, cioè di quei diritti che nel dibattito multiculturalista sembrano più pericolosi per l'autonomia individuale.
- Il pluralismo multi-etnico europeo richiede principalmente, oltre ai tradizionali diritti liberali, politici e sociali, *diritti culturali individuali*.

# Il pluralismo giuridico (1)

- La presenza di immigrati, delle loro famiglie e delle comunità provoca trasformazioni negli ordinamenti giuridici europei.
- Queste sono connesse all'appartenenza culturale o religiosa degli stranieri e interessa vari settori dei diritti positivi: costituzionale, amministrativo, familiare e penale.

(Facchi, Questioni di “principi”, 17)

# Il pluralismo giuridico (2)

- L'eguaglianza nei diritti è espressa dalla formula «Tutti hanno diritto agli stessi diritti fondamentali»
- Nessuno deve essere discriminato nell'attribuzione o nel godimento di diritti liberali o sociali considerati «fondamentali» dall'ordinamento giuridico nazionale ed internazionale.
- Non istituire trattamenti differenziali in senso sostanziale può richiedere interventi dello Stato per eliminare quelle discriminazioni che di fatto si sono create e talvolta istituzionalizzate.
- Il fine non è quello di istituire trattamenti di favore, ma di attenuare quelli di sfavore

# Diritti delle donne vs multiculturalismo ?

La Okin sostiene che:

- Se le donne non devono essere svantaggiate a causa del loro sesso dovrebbero avere la stessa opportunità degli uomini di vivere una vita gratificante e liberamente scelta.
- Il multiculturalismo sostiene che, nel contesto di democrazie liberali, le culture o i modi di vivere minoritari non sono sufficientemente protetti dal rischio di estinzione
- L'estinzione può essere provocata sia da politiche assimilazioniste sia dalla defezione dei membri della stessa comunità
- La maggior parte delle culture è patriarcale e molte delle minoranze culturali che rivendicano i diritti di gruppo sono più patriarcali delle culture in cui sono immerse
- Ne consegue che una politica di ispirazione multiculturali calpesta i diritti delle donne

# 4 casi basati sulle difese culturali

- Rapimento e stupro commessi dagli uomini delle tribù *hmong* (Laos), i quali sostengono che le loro azioni sono parte della pratica culturale dello *zij poj niani*, o "matrimonio per rapimento"
- Uxoricidio commesso da immigrati asiatici o mediorientali le cui mogli hanno commesso adulterio o hanno trattato il proprio marito in modo inadeguato
- Madri giapponesi o cinesi che hanno ucciso i propri figli e hanno poi tentato il suicidio, le quali affermano che, a causa del loro retroterra culturale, la vergogna per l'infedeltà del marito le ha spinte alla pratica, culturalmente assolta, del suicidio madre-figlio
- La clitoridectomia: soprattutto in Francia, ma non ancora negli Stati Uniti, perché la pratica è diventata illegale solo nel 1996.

# Un tentativo di soluzione

(A. Facchi, Questioni di “principi”, 17)

- Il presupposto di una rivisitazione dei diritti di libertà e dei diritti sociali è una discussione pubblica dei loro contenuti attraverso il confronto tra differenti valori, bisogni, culture
- Nel caso delle donne la predisposizione di forme di coinvolgimento pubblico e di consultazione è particolarmente significativa come strumento di tutela della loro autonomia e dei loro interessi nei confronti delle comunità di appartenenza, di frequente dominate e rappresentate pubblicamente dalla componente maschile.
- Diritti di libertà, diritti sociali e diritti politici, intesi in senso ampio, si presentano come strettamente connessi. Un approccio fondato sull'integrazione tra vari diritti conduce a fare attenzione ad evitare che le pratiche comunitarie conducano ad un'esclusione di fatto da diritti sociali fondamentali come il diritto all'istruzione o quello alle cure sanitarie; a prestare attenzione affinché nell'ambito di servizi o istituzioni, pubblici o privati, come le scuole o gli ospedali, non si verificano violazioni delle libertà individuali.